



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 495 del 03/06/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL VCO DI OMEGNA E ASL BI DI
BIELLA PER COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLA
DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO DELL'ASL BI DI
BIELLA**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con nota prot. n. 5945 del 17/02/2025, acquisita al prot. aziendale n. 11806 del 18/02/2025, l'ASL BI di Biella ha inoltrato richiesta di disponibilità alla stipula di una convenzione per attività di collaborazione a supporto della Direzione Sanitaria di Presidio della propria azienda, con un impegno prestazionale di n. 2 giornate alla settimana, di cui una in orario di servizio e una fuori orario di servizio, per la durata di un anno;

dato atto che, acquisito il parere positivo del Responsabile della SOS Struttura di Vigilanza, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. n. 13416 del 17/02/2025, comunicava la disponibilità ad attivare il rapporto convenzionale di cui trattasi, trasmettendo anche una bozza di convenzione con le condizioni giuridiche ed economiche, specificando che l'impegno massimo di 2 giorni a settimana era da rendersi fuori orario di servizio;

preso atto che, con nota prot. 7314 del 26/02/2025, acquisita al prot. aziendale n. 14655 del 28/02/2025 l'ASL BI ha ribadito la richiesta di suddividere l'impegno professionale in una giornata resa in orario di servizio ed una giornata fuori orario di servizio;

considerato che:

- con comunicazione mail del 10/03/2025 la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni ha trasmesso una nuova bozza del testo di convenzione, accogliendo la richiesta relativa all'articolazione oraria delle prestazioni e proponendo alcune modifiche, in particolare:
- l'art. 4 relativo alla remunerazione delle prestazioni, diversamente tra attività fuori ed in orario di servizio, e relativi oneri compresi l'IVA;
- l'art. 8 relativo alla copertura assicurativa in relazione alle diverse tipologie di prestazioni;

visto che, con nota prot. 15563 del 08/05/2025, acquisita al protocollo aziendale n. 31268 del 09/05/2025, l'ASL BI ha ritrasmesso il testo convenzionale con modifiche, di cui:

- all'art. 1 esemplificazione non esaustiva delle attività da prestare a favore della SC Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI;
- art. 4 concernente la non assoggettabilità all'IVA per prestazioni esclusivamente sanitarie;

dato atto che la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con nota prot. 32004 del 13/05/2025, ha comunicato l'accoglimento della convenzione così come proposta e la disponibilità ad attivare il rapporto convenzionale dalla data di completa sottoscrizione e sino al 28/02/2026;

considerato che con nota prot. 16910 del 20/05/2025, acquisita al protocollo aziendale n. 34346 del 21/05/2025, l'ASL BI ha trasmesso il testo convenzionale nella versione definitiva, come da documento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPONE

di approvare e sottoscrivere la convenzione tra ASL VCO di Omegna e ASL BI per l'attività di collaborazione a supporto della Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI fornita da personale medico della SOS Struttura di Vigilanza, con un impegno prestazionale di n. 2 giornate alla settimana, di cui una in orario di servizio e una fuori orario di servizio, come da documento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

di dare atto che:

- l'attività di collaborazione sarà assicurata dal Dott. Pasquale Toscano, Responsabile della SOS Struttura di Vigilanza, dirigente medico in regime di esclusività;
- tale convenzione decorre dalla data di completa sottoscrizione e sino al 28/02/2026, fatta salva la possibilità di recesso anticipato, e potrà essere rinnovata, modificata o integrata, previo accordo tra le Parti e sottoscrizione di specifico atto;
- per le prestazioni fuori orario di lavoro, il compenso al netto dell'IRAP sarà attribuito al dirigente medico nella misura del 95%, mentre il restante 5% sarà trattenuto dall'Azienda;
- per le prestazioni rese in orario di lavoro, l'ASL BI provvederà al rimborso del costo orario del dipendente oltre agli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP;

di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali e quelli contabili di liquidazione previsti dalla convenzione.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione tra ASL VCO di Omegna e ASL BI per l'attività di collaborazione a supporto della Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI fornita da personale medico della SOS Struttura di Vigilanza, con un impegno prestazionale di n. 2 giornate alla settimana, di cui una in orario di servizio e una fuori orario di servizio, come da documento allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2) di dare atto che:

- l'attività di collaborazione sarà assicurata dal Dott. Pasquale Toscano, Responsabile della SOS Struttura di Vigilanza, dirigente medico in regime di esclusività;
- tale convenzione decorre dalla data di completa sottoscrizione e sino al 28/02/2026, fatta salva la possibilità di recesso anticipato, e potrà essere rinnovata, modificata o integrata, previo accordo tra le Parti e sottoscrizione di specifico atto;
- per le prestazioni fuori orario di lavoro, il compenso al netto dell'IRAP sarà attribuito al dirigente medico nella misura del 95%, mentre il restante 5% sarà trattenuto dall'Azienda;
- per le prestazioni rese in orario di lavoro, l'ASL BI provvederà al rimborso del costo orario del dipendente oltre agli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP;

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali e quelli contabili di liquidazione previsti dalla convenzione;

4) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

5) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	CONVENZIONE TRA ASL VCO DI OMEGNA E ASL BI DI BIELLA PER	
	COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE SANITARIA DI	
	PRESIDIO DELL'ASL BI DI BIELLA	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della	
	SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020;	
	E	
	l'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella , (più avanti denominata semplicemente ASL BI),	
	con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2, C.F. e P.I. n. 01810260024, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Anna Grisoglio, Responsabile della S.S.	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, in virtù di delega di cui alla deliberazione n.	
 del	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – L'ASL VCO di Omegna autorizza il proprio personale medico della S.O.S.	
	Struttura Vigilanza a rendere a favore dell'ASL BI attività di collaborazione a supporto della	
	Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI per un totale di due giornate alla settimana.	
	Le attività, a titolo meramente esemplificativo, riguarderanno:	
	- Coadiuvare sotto il profilo organizzativo-gestionale la SC Direzione Sanitaria di	
	Presidio in ambito di Libera Professione;	
	- Cooperare con la S.C. Direzione Sanitaria di Presidio nella gestione delle attività	
	inerenti alle liste di attesa;	
	1	

	- Supporto istituzionale alle diverse attività autorizzative in capo alla Direzione Medica.	
	L'attività di collaborazione sarà assicurata dal Dott. Pasquale Toscano, Responsabile della SOS Struttura di Vigilanza, dirigente in regime di esclusività.	
	ART. 2 – L'attività di cui all'art.1 verrà effettuata tramite n. 1 accesso in orario di servizio e n. 1 accesso al di fuori dell'orario di servizio.	
	ART. 3 – L'attività del Dirigente medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra il Responsabile della SOS Struttura di Vigilanza e il Direttore f.f. della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio dell'ASL BI, e comunque in modo da non pregiudicare la funzionalità del servizio di appartenenza del Dirigente che fornisce la consulenza.	
	ART. 4 – Per le prestazioni di cui all'art. 1, l'ASL BI corrisponderà all'ASL VCO i seguenti compensi:	
	a) per le prestazioni effettuate al di fuori dell'orario di servizio, verrà riconosciuto:	
	- il compenso orario di € 80,00 (ottanta/00);	
	- il rimborso di € 40,00/ora per la remunerazione del tempo di percorrenza A/R per raggiungere la sede in cui saranno erogate le prestazioni, come da note della Regione Piemonte prot. n. 2477/UC/SAN 14.08.2006 e prot. n. 2861/UC/SAN del 02.10.2006. Il tempo di viaggio viene forfettariamente individuato in ore 3:00 A/R.	
	I suddetti compensi saranno attribuiti al consulente nella misura del 95%, mentre il restante 5% sarà trattenuto dall'ASL VCO.	
	L'ASL BI si impegna inoltre a rifondere all'ASL VCO i costi derivanti dall'applicazione agli importi sopraindicati dell'IRAP nella misura del 8,5%.	
	b) per le prestazioni effettuate in orario di servizio l'ASL BI provvederà al rimborso del costo orario del dipendente (€ 44,99), oltre oneri previdenziali ed assistenziali determinati	
	2	

	nella misura del 26,68% pari a € 11,99 e IRAP nella misura dell'8.5% pari ad € 3,82 per un	
	totale complessivo di € 60,80/h, ai sensi dell'art. 59 comma 4 CCNL Dirigenza Sanità del	
	23/01/2024.	
	L'ASL BI si impegna inoltre a rimborsare le spese di viaggio debitamente documentate,	
	determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il	
	pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse, per	
	il quale deve essere prodotta idonea documentazione.	
	ART. 5 – Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, l'ASL BI trasmetterà	
	mensilmente all'ASL VCO il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del	
	presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione fattura da parte dell'ASL VCO.	
	ART. 6 – La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 28/02/2026 ,	
	fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con	
	preavviso di almeno 30 giorni. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare, modificare o	
	integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di specifico atto.	
	ART. 7 – I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione	
	della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'ASL BI, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del	
	GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzato al trattamento del consulente per il	
	3	

	trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da questo ultimo ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,	
	nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente	
	convenzione.	
	ART. 8 – L'ASL BI, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la	
	copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni	
	nell'esercizio dell'attività presso l'ASL BI. Durante lo svolgimento dell'attività a favore	
	dell'ASL BI fuori orario di servizio il rischio infortuni, compresi quelli in itinere, e malattia	
	professionale rimane in capo all'Azienda cedente; la copertura sarà dunque garantita	
	dall'ASL VCO o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.	
	Per le attività rese all'interno dell'orario di servizio, l'eventuale infortuni è a carico dell'	
	INAIL. Si richiamano infine le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento	
	di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.	
	ART. 9 – È fatto obbligo al consulente di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL	
	BI, adottato con deliberazione n. 350 del 28/07/2022, che si applica a tutti coloro i quali	
	prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'Azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice).	
	Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione	
	Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" – Atti generali. L'ASL VCO si impegna a	
	comunicare al consulente il suddetto obbligo.	
	ART. 10 – Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono	
	di eleggere foro unico competente quello di Biella.	
	ART. 11 – In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente	
	atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno	
	a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte dall'ASL BI.	
	4	

